



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA D'USO DELLE CANALIZZAZIONI COMPENSORIO DI FAIDO

Il Municipio di Faido,

richiamato l'art. 41 punti 2, 3, 4 e 5 del Regolamento comunale delle canalizzazioni delle Sezioni Faido e Chiggiogna-Lavorgo,

ordina:

Art. 1 (Campo di applicazione)

La presente ordinanza stabilisce la tassa d'uso delle canalizzazioni e le modalità di incasso.

Art. 2 (Tasse)

Le tasse delle canalizzazioni sono stabilite come segue:

- **1,7 per mille + IVA** del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione
- **coefficiente speciale di aggiustamento:** sconto sull'importo della fattura per i proprietari che in base ai disposti del PGS procedono sui loro fondi al corretto smaltimento in loco delle acque meteoriche raccolte senza immissione nelle canalizzazioni ovvero mediante infiltrazione profonda, dispersione superficiale o immissione in un ricettore naturale:
 - **0%** di sconto (fattore di calcolo 1.0) in caso di smaltimento corretto di un quantitativo delle acque meteoriche inferiore ad 1/4 del totale considerato.
 - **10%** di sconto (fattore di calcolo 0.9) in caso di smaltimento corretto di un quantitativo delle acque meteoriche da 1/4 fino ad 1/2 del totale considerato.
 - **20%** di sconto (fattore di calcolo 0.8) in caso di smaltimento corretto di un quantitativo delle acque meteoriche da 1/2 fino a 3/4 del totale considerato.
 - **30%** di sconto (fattore di calcolo 0.7) in caso di smaltimento corretto di un quantitativo delle acque meteoriche superiore a 3/4 del totale considerato.
- In caso di allacciamento durante l'anno di riferimento, la tassa è dovuta "**pro rata temporis**".

Art. 3 (Procedura di tassazione e di esazione – reclami)

1. L'ufficio contabilità e contribuzioni notifica annualmente la tassazione al proprietario dello stabile, rispettivamente all'amministratore della comproprietà.
2. Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
3. Il reclamo non sospende l'obbligo del pagamento.
4. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione. Dopo un primo richiamo sarà spedita la diffida per la quale è percepita una tassa di CHF 10.00.
5. La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo nel senso dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e fallimento.
6. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 4 (Rimedi di diritto)

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli art. 208 e seguenti della LOC.

Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 Lpamm)


Art. 5 (Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1.1.2012.


Per il Municipio di Faido

Il Sindaco

Il Segretario



Ing. R. David



C. D'Alessandri

Approvata con ris. mun. del 19 novembre 2012 e pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni (dal 21.11.2012 al 05.12.2012)